MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1996, n. 506

Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'.

(GU n.228 del 28-9-1996)

Vigente al: 13-10-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'", e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a), il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale ceramico, siano emanate norme regolamentari di attuazione della predetta legge n. 188/90:

Visto l'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Comunitaria 1994);

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988,

Vista la proposta del Consiglio nazionale ceramico formulata nella seduta del 27 marzo 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123482 del 19 aprile 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione.

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della produzione degli operatori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, volto ad accertare la permanenza di una costante conformita' dei prodotti ai disciplinari produzione di successivamente alla iscrizione al registro ed a verificare il regolare e legittimo uso del marchio, il comitato di disciplinare ha di sentire la parte interessata, di richiedere necessaria documentazione, di far eseguire perizie sui prodotti ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far esperire tutte le prove opportune e di procedere ad ogni accertamento

necessario.

- 2. L'azione di controllo puo' estendersi anche ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa, nonche' all'interno dei locali di produzione e lavorazione alla presenza e con il consenso del titolare, al fine di verificare la conformita' ai disciplinari di produzione.
- 3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei comitati la facolta' di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai sensi della citata legge n. 188/1990, non riportino sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette, confezioni o simili, indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni e le rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, riservandosi di attivare le eventuali azioni giudiziarie consentite ai sensi di legge.
- 4. Le decisioni del comitato in ordine alle funzioni di controllo devono essere comunicate per iscritto agli interessati. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in sede di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, presso il Consiglio nazionale ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita istruttoria svolta dalla segreteria del Consiglio stesso.

Art. 2.

Revoca dell'iscrizione ai registri dei produttori di ceramica

- 1. Qualora il Consiglio nazionale ceramico venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione degli organi preposti alla tenuta dei registri o dei comitati di disciplinare di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7 della citata legge n. 188/1990 o di terzi interessati, di ripetuti abusi dei marchi di cui all'art. 1 della legge n. 188/1990, pone l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
- 2. Il Consiglio delibera a seguito di apposita istruttoria svolta dalla segreteria dell'organo stesso.
- 3. La delibera contenente la richiesta di revoca dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 3 della citata legge n. 188/1990, da adottarsi con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, viene comunicata per iscritto entro trenta giorni a cura della segreteria del Consiglio, mediante raccomandata con avviso di ritorno, alla competente commissione provinciale per l'artigianato o camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che sono tenute ad adeguarvisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996

Registro n. 1 Industria, foglio n. 177